

TORNATA DEL 6 LUGLIO

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, le due petizioni 9287 e 9288 accennate dal deputato Miceli saranno dichiarate d'urgenza.

(L'urgenza è decretata).

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE PRIVATIVE INDUSTRIALI.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Boddi ha la parola per presentare una relazione.

**BODDI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sopra il progetto di legge concernente le privative industriali, presentato dal ministro d'agricoltura e commercio nella tornata del 25 giugno, approvato già dal Senato nel 19 dello stesso mese.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**CONGEDO.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Rasponi scrive vedersi astretto da urgenti affari di famiglia a chiedere un congedo di otto giorni.

(È accordato).

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

L'onorevole deputato Pasini ha la parola per continuare il suo discorso.

**PASINI, relatore.** Signori, prima che io ripigli il filo del mio discorso, debbo rimediare ad una dimenticanza che mi occorre l'altro ieri.

L'onorevole deputato Lanza nel suo discorso ha creduto invocare a difesa del suo assunto l'opinione del Consiglio di Stato toscano, che nel 1850 elaborò un progetto di legge per un'imposta sulla rendita non fondiaria.

L'onorevole deputato Lanza lesse alla Camera alcuni brani del rapporto di quel Consiglio di Stato, brani dai quali poteva essere lasciato credere che il Consiglio di Stato non ammettesse la bontà dell'imposta sulla rendita.

Invece il Consiglio di Stato toscano non altro faceva, o signori, che criticare l'imposta sulla rendita tal quale sotto nome di *tassa personale e di famiglia* non esisteva in Toscana, non altro faceva che accennare quali erano le sostanziali riforme a cui quella *tassa personale e di famiglia* doveva essere assoggettata.

Io mi permetto di leggere alla Camera due piccoli brani del rapporto del Consiglio di Stato toscano, affinché esso vegga che realmente gli appunti di quel Consesso si riferivano a difetti che esistevano nella legge dominante allora nel granducato, e la Camera vedrà che anche il Consiglio voleva suggerirne i rimedi e presentare, come presentò, un progetto di legge.

« La *tassa di famiglia* » così il rapporto « e pel non chiaro ed improprio suo titolo e per l'inefficacia e la nullità delle istruzioni che ne dirigevano i reparti, come per la varietà delle applicazioni che se ne facevano, andava soggetta al più enorme, al più intollerabile arbitrio. Il primo dei suoi vizi era quello di comprendere fra le rendite che colpiva, anche le rendite fondiarie già direttamente gravate dalla prediale, raddoppiamento del pari ingiusto che odioso. Il suo secondo e veramente esiziale e intollerabile vizio consisteva nel bandire dalla percezione la prima e la più sacra delle norme dettate dalla giustizia, quella, cioè, che vuole che per ciascuno degl'imponendi si proporzioni o rigidamente o colla maggior possibile prossimità almeno l'aggravio colla rendita. Creava essa invece uno, ora maggiore, ora minore, ma sempre arbitrario numero di classi e categorie, in cui inseriva come se fossero eguali, persone di condizione e sorti generalmente diverse. E chiudeva quelle categorie con un ultimo limite, detto la classe prima o maggiore, che trattava alla pari l'uomo, non più che sufficientemente provvisto e quello investito d'una fortuna vasta e trascendentale. »

Ecco adunque che il Consiglio toscano proponeva la legge appunto per evitare quei difetti della legge che egli aveva rilevato.

Sono quindi emersi i reclami e la patente necessità di una variazione.

Questa variazione (quel rapporto continua) avrebbe potuto consistere: 1° nell'eliminare dalla *tassa di famiglia* tutto ciò che è altrimenti colpito; 2° nell'eliminare la capricciosa ed arbitraria formazione delle classi; 3° nel sistemare e regolare ordinatamente tutto ciò che è rimasto inorganizzato ed informe.

Il Consiglio di Stato fece quindi un progetto di legge che nell'ammettere l'imposta unica sulla rendita mobile è molto analogo a quello che ora è sottoposto alla Camera.

Non comprendo adunque come da questa opinione del Consiglio di Stato toscano si possa dedurre un argomento contro l'imposta che proponiamo. Nè può far senso che il progetto del Consiglio di Stato toscano non abbia avuto seguito come ha indicato l'onorevole Lanza, poichè non manca la ragione storica di ciò.

Quando nel 1850 il Consiglio di Stato occupavasi di quel progetto erano in Toscana sotto l'impressione del peso strabocchevole della *tassa personale e di famiglia* che era stata portata a 2,100,000 lire. Ma nel